

**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME****PRESIDENZA****DECRETO N. 185 /2022**

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

- **visto** il Decreto Presidenziale n. 127/2022 del 25.07.2022, recante “*Disposizioni in tema di trattazione scritta – Settore Civile*”;

- **visto** il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in GU Serie Generale n. 243 del 17.10.2022, in attuazione della l. 206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

- **visto**, in particolare, l'art. 127 c.p.c. rubricato “*Direzione dell'udienza*” nella parte in cui, al nuovo comma 3, si prevede: “*Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte*” nonché l'art. 127 ter c.p.c., a sua volta rubricato “*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*” in base al quale “*l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine*”

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

o comparire all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti";

- **rilevato** che, alla luce di tali disposizioni, in linea con quanto già rilevato nel citato Decreto Presidenziale n. 127/2022 sopra citato, l'istituto della trattazione *scritta* e dell'udienza *cartolare* deve ormai ritenersi (ricorrendovi i necessari presupposti di legge, principalmente il criterio secondo cui si procede in forma *cartolare* e non in presenza, nel caso di *udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*) una modalità *ordinaria* di trattazione delle cause, alternativa alla trattazione in presenza e parimenti fruibile dagli operatori della giustizia;

- **ritenuto**, nondimeno, che avuto riguardo al tenore letterale della novella legislativa, sia opportuno fornire indicazioni e rendere raccomandazioni utili ad armonizzare le disposizioni già rese con il Decreto Presidenziale n. 127/2022 con le nuove specifiche prescrizioni procedurali sopra richiamate;

- **osservato**, in particolare, che con il citato Decreto Presidenziale n. 127/2022: 1) era stata rimessa alla valutazione del Giudice l'opportunità di disporre la trattazione scritta ovvero orale dei procedimenti, essendo allo stesso demandato dall'art. 127 c.p.c., non novellato *in parte qua*, il compito di dirigere l'udienza e, quindi, di *"fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo"*; 2) era stato disposto che, con il precipuo obiettivo di abbattere gli onerosi adempimenti della Cancelleria (legati alla comunicazione alle parti dei decreti contenenti le disposizioni per la trattazione scritta con riferimento a ciascun fascicolo), il Giudice designato che intendesse procedere con la trattazione cartolare per tutte o parte delle cause innanzi allo stesso calendarizzate, dovesse predisporre un provvedimento generale da denominarsi *"avviso di trattazione dell'udienza"* o altra similare, da pubblicare, a cura della Cancelleria, sul sito istituzionale, con la massima evidenza possibile, dell'intestato Tribunale, con contestuale inserimento, nello *storico* del fascicolo informatico, dell'annotazione *"disposta trattazione scritta per l'udienza del _____"*;

- **rilevato** che tale ultima disposizione ha effettivamente consentito di sgravare la Cancelleria dal defaticante incombenza di accettare al sistema e comunicare alle parti, fascicolo per fascicolo, i singoli decreti recanti le disposizioni per la trattazione scritta predisposti per ogni udienza da tutti i magistrati del settore civile, complessivamente considerato, sia Togati che Onorari, consentendo di rendere nota la trattazione scritta o in presenza delle cause attraverso sia la pubblicazione di un unico avviso di trattazione per udienza, sia la semplice annotazione sul fascicolo telematico della trattazione *cartolare*;

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

- **preso atto** del tenore letterale del nuovo art. 127 *ter* c.p.c. come sopra integralmente riportato, nella parte in cui, facendo menzione espressa del “provvedimento con cui [il giudice] *sostituisce l’udienza*” con il deposito di note scritte, pare rendere proceduralmente necessario, appunto, un provvedimento che, pur nel disporre la *trattazione cartolare* della causa, assegni i termini per il deposito delle dette note, con implicita riserva del Giudice a provvedere all’esito del loro scambio sul prosieguo del giudizio;
- **ritenuto** che, quindi, a far data dall’entrata in vigore della citata disposizione di legge (1 gennaio 2023) e del superamento, una volta per tutte, del regime emergenziale di proroga, il Magistrato che intenda trattare in via cartolare tutte o anche solo una parte delle cause calendarizzate per ciascuna udienza, dovrà assumere, in tal senso, un espresso provvedimento, da rendere noto alle parti attraverso il consueto canale di deposito su Consolle del Magistrato e comunicazione ai procuratori costituiti, in ciascun fascicolo, a cura della Cancelleria;
- **ritenuto**, peraltro, quanto mai opportuno che – al precipuo utile scopo di non gravare nuovamente la Cancelleria di numerosissime e *routinarie* comunicazioni e non di disperdere il patrimonio di efficienza sino adesso accumulato in applicazione della disciplina del pregresso provvedimento organizzativo – il Magistrato che intenda procedere alla trattazione cartolare di una causa eviti per quanto possibile di farlo (nuovamente) con un provvedimento *ad hoc*, prediligendo - anche per effetto della nuova normativa codicistica generale - l’inserimento delle disposizioni sull’eventuale trattazione scritta nei provvedimenti, già proceduralmente necessari, che scandiscono lo svolgimento del giudizio; così, a titolo meramente esemplificativo, il Giudice potrà disporre – e sarà anzi assai opportuno che vi proceda con la massima estensione possibile - la trattazione *cartolare* della causa **già nel decreto di fissazione della prima udienza** (che, in tal modo, potrà trattarsi per iscritto senza necessità di un successivo e separato provvedimento da adottarsi *ad hoc*) delle cause introdotte con ricorso, ovvero – sempre a titolo esemplificativo - nel **provvedimento (verbale o ordinanza) con cui si rinvia la causa ad altra udienza**, disponendo, già in quella sede, in previsione dell’incombente processuale programmato, che essa si svolgerà mediante il deposito di *note scritte*; quanto alle cause in cui la prima udienza è fissata su indicazione della Cancelleria, provvederà il Presidente a disporre – come, peraltro, già aduso a fare nella fissazione della prima udienza dei procedimenti collegiali – la trattazione *cartolare* nei decreti di assegnazione delle cause ai singoli Giudici;
- **ritenuto** opportuno, ancora, raccomandare ai Giudici che i termini per il deposito delle note di *trattazione scritta* (la cui scadenza, per come stabilito dal nuovo art. 127 *ter* c.p.c., “è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) continuino ad essere fissati in funzione delle udienze calendarizzate o da calendarizzare secondo le Tabelle dell’intestato Tribunale (le quali, quindi, continueranno a tenersi, sia pure in via cartolare, nei giorni ordinariamente stabiliti per ciascun Giudice Togato/

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

Onorario, salvo documentate eccezioni); ciò allo scopo di tenere ben distinta, soprattutto per la Cancelleria, la gestione dei ruoli e non passibile di sovrapposizioni o confusioni l'organizzazione degli incombeni necessari alla preparazione delle singole udienze;

rilevato che per effetto di ciò, **deve ritenersi sempre necessaria la fissazione di una data e di un orario di udienza**, anche in vista della *sostituzione* di essa con “*brevi e sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*”;

- ritenuto, infine, necessario che la scadenza indicata per il deposito delle note scritte preveda, oltre alla data, l'indicazione di un termine orario entro il quale le parti dovranno procedere all'inoltro delle note, onde consentire alla Cancelleria di *scaricarle* e renderle visibili nel fascicolo telematico in tempo utile per la trattazione e, conseguentemente – specie nei procedimenti che si concludono con la lettura del provvedimento in udienza (tra tutte, udienza di discussione nel rito lavoro e decisioni assunte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) – permettere al Giudice di emettere il provvedimento entro la fine della giornata;

- ritenuto, operate le dovute precisazioni (resesi necessarie dalla prossima entrata in vigore della citata disciplina codicistica e del superamento, come premesso, della disciplina emergenziale di proroga, che aveva fissato la vigenza di essa alla data del 31 dicembre 2022), che - nella sostanza – debbono essere confermate in ogni parte residua le disposizioni già rese con il Decreto Presidenziale organizzativo n. 127/2022;

- rilevato che deve onerarsi la cancelleria, per il tramite dei Direttori e Funzionari competenti, ai relativi ed immediati aggiornamenti SICID e SIECIC ed i colleghi del settore civile, complessivamente considerato – Contenzioso, Lavoro e Previdenza, Esecuzioni e Fallimenti – alla predisposizione, ove possibile, di modelli condivisi di provvedimento;

DISPONE

Ai sensi degli artt.li 127, c. 3, e 127 *ter* c.p.c., a conferma di quanto già disposto con il Decreto Presidenziale n. 127/2022 del 25.07.2022, è rimessa alla valutazione del singolo Giudice l'opportunità di trattare le cause civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, in via orale ed in presenza ovvero in via *cartolare* e, quindi, per l'effetto, tramite scambio e deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Il Giudice designato che intenda procedere con la trattazione cartolare per tutte o parte delle cause innanzi allo stesso calendarizzate, dovrà rendere un espresso provvedimento in tal senso, da


IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

comunicare alle parti a cura della Cancelleria, con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.

Al fine di evitare *routinarie* e numerosissime comunicazioni (di provvedimenti *ad hoc*, aventi unicamente ad oggetto la disposizione della trattazione *cartolare*) a carico della Cancelleria, è fortemente raccomandato l'inserimento delle disposizioni sull'eventuale trattazione scritta delle cause nei provvedimenti, già proceduralmente necessari, che scandiscono lo svolgimento del giudizio (come già esemplificativamente indicato in parte motiva).

Onde mantenere separata la gestione dei ruoli da parte delle Cancellerie ed agevolare un'ordinata organizzazione degli incumbenti necessari alla preparazione delle udienze, è altresì, fortemente raccomandato ai Giudici che i termini per il deposito delle note di trattazione scritta (la cui scadenza, per come stabilito dal nuovo art. 127 ter c.p.c., "*è considerato data di udienza a tutti gli effetti*") continuino ad essere fissati – salvo documentate eccezioni - in funzione delle udienze calendarizzate o da calendarizzarsi secondo le Tabelle dell'intestato Tribunale (le quali, quindi, continueranno a tenersi, sia pure in via cartolare, nei giorni ordinariamente stabiliti per ciascun Giudice Togato/Onorario).

La scadenza indicata per il deposito delle note scritte deve prevedere, oltre alla data, ANCHE E NECESSARIAMENTE, l'indicazione di un TERMINE ORARIO entro il quale le parti dovranno procedere all'inoltro delle note, onde consentire alla Cancelleria di *scaricarle* e renderle visibili nel fascicolo telematico in tempo utile per la trattazione e, conseguentemente – specie nei procedimenti che si concludono con la lettura del provvedimento in udienza (udienza di discussione nel rito lavoro e decisioni assunte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) – permettere al Giudice di emettere il provvedimento entro la fine della giornata;

Rimane raccomandata, in vista dell'udienza, la predisposizione e la pubblicazione sul sito dell'intestato Tribunale, con la massima evidenza possibile ed a cura della Cancelleria, degli "*avvisi di trattazione dell'udienza*", quali provvedimenti di ricognizione delle cause che si svolgono in trattazione *scritta* (nel cui fascicolo telematico si procederà alla relativa annotazione) e di quelle che si trattano in presenza nonché, per queste ultime, delle fasce orarie di comparizione.

Come previsto dall'art. 127 *ter* c.p.c. ed a conferma di quanto già precedentemente disposto con il più volte citato provvedimento organizzativo generale, per le cause per le quali sia stata disposta la trattazione cartolare, il Giudice designato può, in caso di richiesta di una delle parti, o deve, in caso di richiesta congiunta, disporre la trattazione orale della causa per l'udienza già calendarizzata.

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

Il Giudice mantiene, in ogni caso, la facoltà di differire il procedimento ad altra, più possibile prossima, udienza, nell'ipotesi in cui il carico del ruolo ed il numero delle cause già programmate per la comparizione in presenza non ne consentano una trattazione ordinata e proficua.

Il termine assegnato per il deposito delle note scritte – la cui scadenza, per come stabilito dal nuovo art. 127 ter c.p.c., “è considerata data di udienza a tutti gli effetti” e che, come detto, si raccomanda fissarsi in coincidenza delle date di udienza ordinariamente stabilite per ciascun Giudice nelle Tabelle dell'intestato Tribunale – deve intendersi perentorio, con ogni conseguenza processuale.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine (anche stavolta) perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Ciò sostanzialmente in linea con quanto già previsto dal Decreto Presidenziale n. 127/2022 che richiamava, per tale ipotesi, la disciplina degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Al fine di favorire la migliore organizzazione dei servizi di Cancelleria (e, in particolare, consentire l'accettazione delle note scritte in tempo utile per la messa in visione al Giudice) e agevolare l'ordinata trattazione dell'udienza, rimane ferma l'indicazione ed è **fortemente raccomandato** il rispetto di un termine ordinatorio (quale era già in precedenza) di almeno CINQUE giorni prima dell'udienza già fissata per il deposito delle dette note scritte, termine – come detto appunto - da intendersi ORDINATORIO, stante la mancata previsione normativa di PERENTORIETA', ma TENDENZIALMENTE OBBLIGATORIO E DA RISPETTARI, il tutto per una migliore organizzazione dei servizi di cancelleria, per l'ordinato e proficuo svolgimento delle udienze civili e per assicurare, ove possibile, la speditezza del procedimento.

In caso di costituzione di una delle parti il giorno dell'udienza o comunque successivamente al termine ordinatorio di (almeno) giorni cinque indicato per il deposito di note scritte, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice l'opportunità di differire la causa ad altra udienza, onde consentire eventuali repliche e fare salvo il contraddittorio. In ogni caso, avuto riguardo all'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa e arginare, per quanto possibile, un eventuale ma improbabile uso irrituale delle note scritte per introdurre istanze ed eccezioni anche nuove, in assenza di un contraddittorio orale e immediato con la controparte, si ribadisce che è comunque facoltà del Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, differire il procedimento ad altra udienza, ovvero assegnare ulteriore termine per note difensive, ove – avuto riguardo al tenore delle note scritte di una o entrambe le parti

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

(e, quindi, anche successivamente alla loro costituzione) – si palesi opportuno sottoporre ad un più compiuto contraddittorio questioni di cui si ritenga e si rinvenga il **carattere di novità** rispetto alle argomentazioni difensive spese in precedenza.

Resta inteso che, nel rispetto del principio di *lealtà processuale*, una volta depositate le note di trattazione scritta nel termine ordinatorio di (almeno) **cinque giorni prima l'udienza, **le parti debbano ove possibile astenersi** – in assenza di apposita autorizzazione del Giudice – dal depositare, entro il termine perentorio che sostituisce l'udienza stessa, ulteriori note per eventuali repliche, osservazioni o istanze in ipotesi rese necessarie dalle difese e/o richieste della controparte e che, come sopra previsto, sarà premura del Magistrato garantire una più compiuta esplicazione del contraddittorio, fissando ulteriore termine a difesa o differendo la causa ad altra udienza laddove reso opportuno dal tenore delle reciproche difese e richieste avanzate nelle note scritte.**

All'esito dello scambio di note scritte, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza, con termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

PRECISA

che il provvedimento in oggetto – di immediata efficacia e da ritenersi esteso anche ai processi pendenti a tale data – riguarderà il settore Contenzioso e, **nei limiti della compatibilità**, il settore Lavoro e Previdenza ed il settore Esecuzione e Fallimenti.

Per l'ipotesi in cui la causa da trattarsi in forma cartolare sia calendarizzata per il conferimento dell'incarico al CTU, sarà consentito al perito giurare attraverso una dichiarazione sottoscritta digitalmente da depositare nel fascicolo telematico (almeno) entro CINQUE giorni prima dell'udienza, secondo il modello che il Giudice avrà inserito in calce al precedente provvedimento di nomina, ovvero fatto comunicare dalla Cancelleria in tempo utile per l'udienza di giuramento.

DISPONE

- che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato, IN VIA PRIORITARIA E CON URGENZA, ai Giudici della Sezione Civile – Togati ed Onorari - e al personale amministrativo, ivi compresi gli Addetti UPP, al locale COA, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e del Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, al sig. Presidente della Corte d'Appello, per la massima e più sollecita diffusione possibile;

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

- che si proceda alla relativa pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Lamezia Terme ed alla comunicazione allo stesso COA, anche al fine dell'inserimento sul sito WEB del Consiglio dell'Ordine.

- MANDA alla Cancelleria perché provveda in tempo utile ai necessari aggiornamenti dei registri SICID e SIECIC ed ai Magistrati della Sezione Civile per l'adozione in tempo utile di modelli condivisi di provvedimenti in tema di trattazione *cartolare*.

Lamezia Terme, 19 dicembre 2022.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Garofalo)
IL PRESIDENTE (PALO)
Giovanni Garofalo

